

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO

CODICE ETICO

**(approvato con Delibera n. 366 del Consiglio Federale n.263 del 12
ottobre 2023)**

PREMESSA

La Federazione Italiana Sport Orientamento (di seguito "FISO") nello svolgimento della propria attività rispetta le leggi dello Stato e le norme dell'ordinamento sportivo in cui opera, richiamando la fondamentale importanza dei valori morali e sociali dello sport, quale momento di formazione dell'individuo e di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della Costituzione italiana.

La FISO, in particolare, agisce in ottemperanza ai principi e ai doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà e correttezza sportiva, libertà e dignità della persona umana nel rispetto delle diversità.

La FISO ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.

Richiamando le ragioni etico - politiche della particolare tutela riservata allo sport dall'Ordinamento giuridico italiano, adotta il presente Codice Etico, che ha pertanto l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei valori che la FISO riconosce, accetta e condivide.

Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'immagine della FISO e dello sport Orientamento, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale nonché quale modello civico di vita valido anche fuori dal fenomeno sportivo.

Le norme contenute nel Codice integrano e completano le disposizioni dell'ordinamento giuridico generale e dell'ordinamento sportivo settoriale; esse costituiscono la base per la loro corretta interpretazione come regole di condotta per i soggetti destinatari (come infra definiti), e come base di valutazione degli organi di giustizia sportiva.

Le norme del presente codice si intendono integrate per quanto qui non specificatamente disposto dai Codici Etici emanati dalla Federazione Internazionale di Orienteering (IOF).

Art. 1 DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

I principi e le disposizioni del presente Codice etico (di seguito "Codice") costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e sportive ed il comportamento nell'ambiente di lavoro e nell'attività sportiva.

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutte le persone che operino in nome o per conto della Federazione, legate ad essa ed ai suoi settori da rapporti organici o di lavoro, anche se occasionali o di semplice collaborazione, nonché per tutti i tesserati, di seguito definiti congiuntamente come i "Destinatari".

La responsabilità si estende ai soggetti affiliati presso i quali operano i tesserati destinatari di quanto previsto dal comma precedente.

Il Codice è portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi dalla FISO o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei.

Il codice sarà pubblicato sul sito internet ufficiale della Federazione.

A fronte di quanto sopra riportato, ciascun destinatario si impegna alla diffusione del presente presso tutti i soggetti interessati, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscano l'applicazione e a mettere in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere l'attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso, prevedendo, se del caso, sanzioni in caso di sua violazione.

Art. 2 PRINCIPI GENERALI

Art. 2.1 Principi olimpici

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la vigorosa osservanza dei valori olimpici, del rispetto delle leggi nazionali e sportive e dell'antidoping.

Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro il doping, contro la violenza fisica e verbale, contro le discriminazioni e contro ogni distorsione dei valori sportivi.

Art. 2.2 Principio di legalità

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti emanati dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dalla FISO e dalle Federazioni internazionali a cui la FISO aderisce.

La FISO adotta tale principio di legalità come inderogabile e i destinatari devono impegnarsi al rispetto di tali leggi e regolamenti.

Chiunque abbia rapporti con la FISO dovrà conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente al principio di legalità; ciò comporta la necessità di conformare i propri comportamenti, non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai complementari principi morali applicabili.

Il perseguimento degli interessi della Federazione non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di legalità, correttezza e onestà.

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva e/o illecita in generale.

La FISO si riserva di non porre in essere e/o risolvere i rapporti già in essere, nel rispetto delle normative applicabili, con i soggetti che non pongano in essere o cessino di porre in essere, un comportamento conforme al principio di legalità.

Art. 2.3 Principi di lealtà sportiva

I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura amministrativa con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi del fair play sportivo.

Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo.

Si impegnano pertanto a denunciare la pratica di doping e altri eventuali fattori che possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

Art. 2.4 Principio di non violenza

I soggetti destinatari del Codice etico non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualche modo incitino alla violenza o ne costituiscano apologia; devono altresì astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive.

Art. 2.5 Principio di non discriminazione

I soggetti destinatari del Codice etico devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione alle opinioni politiche.

Art. 2.6 Principio di tutela della persona

I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona.

Le Società e Associazioni sportive affiliate alla Federazione e i loro Dirigenti devono vigilare rigorosamente al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti; devono promuovere e tutelare in particolare la formazione dei giovani sportivi, sia sul piano tecnico sportivo, sia favorendo e comunque non ostacolando la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno.

I destinatari del Codice etico, ed in particolare le Società, le Associazioni e il personale medico, devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli a presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.

Art. 2.7 Principio di responsabilità sociale

Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia, i soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori.

Art. 2.8 Principio di imparzialità

I destinatari del Codice etico devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con i quali intrattengono rapporti in funzione dell'attività svolta nell'ambito sportivo.

Art. 2.9 Rispetto del terzo

La FISO si impegna a rispettare la dignità personale, la sfera privata del terzo ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo; condanna qualsiasi attività che possa comportare la violazione di tali diritti, impegnandosi a prevenire e condannare ogni violazione in materia.

Per il mantenimento del suddetto impegno, la FISO si ispira al rispetto ed alla promozione dei diritti umani, inalienabili ed imprescindibili per lo sviluppo di una Federazione che sia fondata sul rispetto del principio della libertà di espressione, uguaglianza, solidarietà, tutela dei diritti civili e politici, sociali, economici e culturali, così come definito dalle Istituzioni e Convenzioni Internazionali nonché dalla Costituzione Italiana; viene contrastato e sanzionato qualunque atteggiamento, anche solo apparentemente discriminatorio che riguardi nazionalità, stato di salute, età, religione, orientamenti politici, preferenze o attitudini sessuali, dovendo agire sempre secondo il principio dell'imparzialità.

Viene inoltre riconosciuta l'importanza primaria della tutela dei minori e viene condannata e repressa ogni forma di sfruttamento. Uno sguardo attento e scrupoloso viene richiesto a tutti coloro che sono affiliati alla FISO, per vigilare in modo accurato impedendo l'uso di sostanze dopanti da parte dei propri atleti, nel caso

specifico dei più giovani, promuovendo a livello di prevenzione e tutelando il sano sport attraverso la formazione dei giovani sportivi senza interferire con il regolare ciclo scolastico o universitario.

Tutti coloro che devono sottostare alle norme imposte dal Codice Etico, si impegnano a garantire condizioni di attività sportive rispettose della dignità individuale, osservando con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona.

Art. 2.10 Dovere di riservatezza

Tutti coloro che operano per conto della FISO sono tenuti a mantenere il più stretto e assoluto riserbo su tutte le informazioni relative alla Federazione delle quali siano a conoscenza in virtù dell'attività svolta per la FISO. In particolare sono tenuti a non divulgare notizie di atti e provvedimenti prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate.

In particolare il personale e i collaboratori dovranno:

- 1) acquisire e trattare solo le informazioni ed i dati necessari ed opportuni per le finalità direttamente riconducibili alla funzione svolta;
- 2) acquisire e trattare le informazioni ed i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- 3) conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- 4) comunicare le informazioni ed i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione dei superiori, comunque prevenendo l'eventuale dispersione degli stessi;
- 5) assicurarsi che non sussistano i vincoli alla possibile divulgazione delle informazioni riguardanti i terzi collegati alla Federazione da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso.

Non è, altresì, consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, se non per scopi connessi con l'esercizio della propria attività professionale, utilizzare o diffondere informazioni privilegiate, manipolare o diffonderne di false.

Non è consentito l'accesso a terzi ad atti, documenti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dalle prescrizioni interne.

Art. 2.11 Tutela della privacy

La FISO si uniforma alle prescrizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali e sensibili.

Con riguardo al trattamento dei dati personali, la Federazione si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto, esatto, pertinente e non eccedente, garantendo i diritti dell'interessato e mettendo in atto specifiche cautele volte ad informare ciascun dipendente e collaboratore incaricato del trattamento, sulla natura del trattamento, sulle sue modalità e sugli ambiti di comunicazione.

Art. 2.12 Conflitto di interessi

I destinatari del Codice etico sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui possano essere coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

Nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, parimenti in ogni altro caso in cui il compimento di un'azione o di un comportamento possa compromettere il rispetto del principio di imparzialità ed indipendenza, è necessario astenersi.

Pertanto, i destinatari del presente Codice Etico devono:

- a) rivelare tempestivamente un interesse personale in qualsiasi situazione che possa ragionevolmente essere considerata coinvolta in un conflitto di interesse;

- b) astenersi dal prendere o influenzare decisioni che comportino un guadagno personale o familiare o una vasta popolarità;
- c) astenersi dal fornire favori ingiustificati a terze parti o associati o tesserati.

Sono fatte salve specifiche discipline di incompatibilità e gestione del conflitto di interessi eventualmente previste per Giudici, Tecnici e Ufficiali di gara secondo le singole Policy adottate per ciascuna disciplina cui si fa espresso rinvio.

Art. 2.13 Abuso d'ufficio

Nessuno deve abusare del ruolo rivestito, né porre in essere atti contrari al proprio ruolo, né omettere o posticipare un atto per interessi personali o di terzi.

Nessuno può ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ufficio.

Art. 3 NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3.1 Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni

I destinatari si impegnano a comunicare all'esterno informazioni veritiere e trasparenti; le informazioni riservate sono gestite con adeguate procedure interne, trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell'informazione, la comunicazione della FISO verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in nessun caso i destinatari del presente Codice si prestano a divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi, sia riguardanti le attività della Federazione, che le relazioni esterne da essa intraprese in generale.

Art. 3.1.1. Libertà di espressione

Le stesse restrizioni etiche che si applicano a qualsiasi dichiarazione valgono anche per l'uso dei social media.

Nessun tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale è permessa in qualsiasi sito, sede o area di eventi o di attività soggetta all'applicazione del presente Codice Etico.

I Destinatari del Codice Etico hanno la possibilità di esprimere i propri punti di vista nelle zone e centri riservati ai media (conferenze stampa e interviste; team meeting; canali tradizionali o digitali; social media; prima dell'inizio della competizione etc.) garantendo che l'espressione ed il gesto siano in linea con i principi di legalità e di lealtà sportiva richiamati dal presente Codice Etico, non dovendo mai essere indirizzati - direttamente o indirettamente contro persone, paesi, organizzazioni e/o la loro dignità e senza mai arrecare o rischiare di arrecare disturbo o intromissione e/o danno alle persone e/o cose.

Art. 3.2 Rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà ed all'imparzialità.

La FISO si impegna a richiedere ai propri fornitori e ai propri collaboratori esterni il rispetto dei principi comportamentali corrispondenti ai propri; ogni fornitore, partner commerciale o collaboratore esterno dovrà essere informato dell'esistenza del Codice e dei relativi impegni.

La selezione dei fornitori si basa sulla uniformità e l'equità di trattamento garantendo la massima trasparenza ed efficienza attraverso una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire beni e servizi a livello adeguato; la Federazione, escludendo qualsiasi discriminazione, utilizza esclusivamente

i criteri legati ai requisiti della professionalità, dell'esperienza, della qualità, della lealtà, della sicurezza e tutela dell'ambiente.

Nei contratti con i fornitori sono presenti apposite clausole relative al rispetto del presente Codice etico, essendo i rapporti con i fornitori improntati al senso di responsabilità e lealtà nel reciproco rispetto.

Art. 3.3 Risorse umane

Le risorse umane sono considerate elemento essenziale per l'esistenza della Federazione che riconosce l'importanza di stabilire e mantenere con queste, relazioni basate sulla lealtà, correttezza e sulla fiducia reciproca.

Art. 3.3.1 Politiche di gestione delle risorse umane

Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipendenti e ai collaboratori sono richiesti professionalità, onestà, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco.

È proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone, a tal fine la Federazione vieta di ricercare informazioni o effettuare indagini sulle opinioni, i gusti personali e, in generale, sugli aspetti privati dei dipendenti o collaboratori.

A tutti identicamente sono assicurate le medesime opportunità di esprimere il proprio potenziale professionale.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

La Federazione e i dipendenti e/o collaboratori si impegnano reciprocamente ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti dal contratto di lavoro e/o di collaborazione secondo quanto previsto dal presente Codice, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti.

Art. 3.3.2 Ambiente di lavoro

La Federazione si impegna a garantire che le proprie risorse umane svolgano l'attività lavorativa in un ambiente di lavoro sereno e rispettoso delle esigenze di tutti, favorendo lo sviluppo di relazioni umane e professionali proficue e durature, al fine di un ottimale raggiungimento degli obiettivi federali. I dipendenti devono contribuire attivamente alla costruzione del rispetto reciproco, mostrando sensibilità e attenzione verso i colleghi.

Ciascun responsabile di funzione federale sostiene la crescita professionale delle eventuali risorse assegnate, dipendenti o collaboratori, tenendo in considerazione le attitudini di ciascuna nell'attribuzione dei compiti, onde realizzare una reale efficienza in ambito operativo.

Ogni responsabile di funzione aziendale presta la debita attenzione e, ove possibile e opportuno, dà seguito a suggerimenti o richieste dei propri collaboratori, in un'ottica di qualità totale, favorendo una partecipazione motivata alle attività della Federazione.

Il lavoro aziendale deve essere svolto con professionalità, affidabilità, precisione, coerenza e cortesia.

Deve essere garantita una totale condivisione delle conoscenze e un ambiente costruttivo finalizzato ad una cooperazione reciproca di gruppo, sia interna al gruppo stesso, sia aperta ad accogliere nuovi stimoli provenienti dall'esterno.

Art. 3.3.3 Cultura della sicurezza e tutela della salute

La Federazione si impegna a garantire un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza promuovendo comportamenti responsabili e preservando, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutti i destinatari del presente Codice Etico sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

Ciascun destinatario del presente Codice Etico deve astenersi dal prestare la propria attività per la FISO sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o altre sostanze che sortiscano analogo effetto, e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa e/o collaborazione.

La Federazione si impegna a far rispettare nei luoghi di lavoro il divieto di fumo di cui all'art. 51 della Legge 16.01.2003 n.3.

I dipendenti e i collaboratori, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

Art. 3.4 Contrasto alla violenza di genere, alle molestie e agli abusi

I Destinatari del presente Codice Etico dovranno astenersi ed impegnarsi a prevenire ogni forma di molestia, violenza di genere ed ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

3.4.1 Molestie e Abusi

Le persone soggette al Codice Etico dovranno pertanto astenersi da ogni forma di molestie e abusi, siano essi sessuali, fisiche o psicologiche, che si verifichino isolati o in combinazione o che consistano in un incidente singolo o in una serie di incidenti, di persona o online (tra cui, ma non limitatamente, ai social media) e in particolare da qualsiasi forma di abuso di autorità, per es. dall'uso improprio di una posizione d'influenza, potere o autorità nei confronti di un'altra persona. L'abuso può anche assumere la forma di negligenza.

Ai fini della presente disposizione:

- “molestie sessuali” identifica un comportamento fisico, verbale o non verbale inappropriato e indesiderato di natura sessuale. Le molestie sessuali possono assumere la forma di abusi sessuali;
- “abuso sessuale” identifica qualsiasi condotta di natura sessuale, sia senza contatto, con contatto, in cui il consenso è manipolato o non è o non può essere dato, in cui il consenso è stato forzato, manipolato, ottenuto alla base di una relazione di dipendenza o non può essere dato con qualsiasi validità legale;
- “abuso fisico” identifica qualunque deliberato e indesiderato gesto, ad esempio, un pugno, percossa, calcio, morso o bruciatura. Tale atto può anche consistere in un'attività fisica inappropriata e forzata (per es. carichi di allenamento inappropriati all'età dell'atleta o al fisico in caso di atleti infortunati), consumo forzato di alcool o l'imposizione della pratica del doping;
- “abuso psicologico” significa un indesiderato atto compreso il confinamento, l'isolamento, l'aggressione verbale, l'umiliazione, intimidazione, infantilizzazione o qualsiasi altro trattamento che potrebbe diminuire il senso di identità, dignità e autostima;
- “negligenza” identifica il fallimento nel prendersi cura della persona non garantendo un livello minimo di attenzioni, causando dolore, permettendo che si verifichi il danno/incidente o creando un immediato rischio di dolore.

Art. 3.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri soggetti terzi

I rapporti tra la Federazione e le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche sono improntati ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione. Viene rifiutato qualsiasi tipo di comportamento che possa ricondursi a una natura collusiva o idonea a pregiudicare i principi espressi nel presente Codice.

Art. 3.6 Benefici personali, donazioni e regalie

Le persone soggette al suddetto Codice Etico non devono sollecitare, accettare o offrire, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di remunerazione o commissione, o qualsiasi beneficio o servizio celato di qualsiasi natura per dei benefici personali connessi a qualsiasi evento o attività della FISO, a meno che non sia consentito dai Regolamenti e dallo Statuto o sulla base di contratti.

Le persone soggette al Codice Etico, in relazione al loro coinvolgimento con qualsiasi attività FISO, non devono offrire o accettare regali, pagamenti o altri benefici che possano verosimilmente screditare la reputazione della FISO, delle sue discipline. Questo include (ma non si limita a) offrire e accettare doni e altri favori come ad es. intrattenimento, il quale, nel rispetto delle norme e abitudini locali prevalenti, sono maggiori rispetto gesti di riconoscimento del valore nominale e comuni gesti di ospitalità.

In ogni caso, i doni il cui valore eccede la normalità non devono essere offerti e non devono essere accettati, salvo che le circostanze non consentano il rifiuto di tale dono. In questo caso il ricevente consegnerà il regalo alla FISO nella persona del Segretario FISO o ad altra persona da quest'ultimo designata e si procederà ad informare il donatore che il regalo è stato accettato per conto della Federazione.

Art. 3.7 Influenze e manipolazioni

Le persone soggette a questo Codice Etico devono astenersi da qualsiasi azione o tentativo di influenzare o manipolare impropriamente il corso e/o i risultati di qualsiasi evento FISO in qualunque modo contrario all'etica sportiva e al comportamento sportivo o al principio di fair play.

Le persone soggette al Codice Etico devono mantenere l'assoluta indipendenza e rispettare rigorosamente il Codice del Movimento Olimpico per la Prevenzione della Manipolazione delle Competizioni, il quale in particolare vieta qualsiasi coinvolgimento in qualsiasi forma di corruzione, uso scorretto delle informazioni e favoritismi.

Art. 3.8 Scommesse

I destinatari del presente Codice Etico devono astenersi dal partecipare agli eventi organizzati dagli operatori di scommesse sportive e a tutte le forme di attività connesse alle scommesse sportive relative a qualsiasi evento/attività FISO e qualsiasi altro evento/attività in cui sono rappresentati gli sport FISO. In particolare, non devono scommettere su alcun evento, indipendentemente dalla loro partecipazione a tale evento o alla loro disciplina di appartenenza.

Le persone soggette al Codice Etico non devono partecipare ad alcuna attività illegale di scommesse indipendentemente dallo sport coinvolto. Dandosi atto che ai fini del presente articolo, si intende per "scommesse" un'attività di scommesse sportive in base alla quale viene effettuata una puntata/scommessa sul risultato di un evento sportivo al fine di vincere denaro. Salvo dove espressamente indicato, il presente Codice Etico non si applica ad altri giochi d'azzardo (servizi di poker e casinò) o giochi d'azzardo come servizi di lotterie, bingo, gratta e vinci o servizi di vendita promozionale costituiti da giochi promozionali.

Art. 3.9 Salvaguardia dei beni federali

Tutti i destinatari del Codice Etico sono tenuti a salvaguardare i beni federali, identificabili nei beni mobili e immobili, inclusi impianti ed attrezzature sportive, nonché le risorse informatiche e tecnologiche, inclusa la

posta elettronica ed i supporti informatici. L'utilizzazione degli stessi dovrà essere responsabile e diligente, nonché in linea con le procedure federali e le indicazioni fornite dalla FISO e con la diligenza del buon padre di famiglia.

Gli utilizzatori dei beni federali sono tenuti ad utilizzare le dotazioni della Federazione soltanto per l'espletamento delle mansioni a cui è preposto. È pertanto tassativamente vietato ai dipendenti agire con i mezzi federali, siano essi informatici, tecnici o di qualunque altro tipo, per il conseguimento di fini o interessi privati o in concorrenza con le attività federali.

Art. 3.10 Sistema di controllo interno

La Federazione riconosce l'importanza di dotarsi di un adeguato sistema di controllo interno quale strumento che possa assicurare la verificabilità e conoscibilità delle operazioni federali, il rispetto delle leggi e delle procedure federali, la gestione ottimale ed efficiente e l'accuratezza e completezza dei dati sportivi, gestionali, contabili e finanziari.

Tutti i Destinatari del Codice, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono tenuti a partecipare attivamente al fine di attuare un efficace sistema di controllo interno provvedendo altresì al continuo miglioramento dello stesso.

* * *

Art. 4 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE

Chiunque svolga a qualunque titolo la propria attività a favore della Federazione è tenuto a conoscere le norme contenute nel Codice e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, derivanti dalla Legge o da procedure e regolamenti interni. Ciascun destinatario deve altresì accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal presente Codice, nel momento di costituzione del rapporto con la federazione.

Chiunque sia stato coinvolto o che abbia osservato un presunto incidente di molestie o abusi o di comportamento contrario al presente codice etico può presentare una dichiarazione di reclamo contro il presunto colpevole inviando la segnalazione tramite il portale che permette anche le segnalazioni in totale anonimata seguendo le istruzioni al seguente link <https://www.fiso.it/segnalazioni-safeguarding>

La FISO provvederà, entro il termine indicato dal primo comma dell'art. 16 del d. lgs. n. 39/21 ad adottare le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché le sanzioni di cui al comma quinto del medesimo articolo

Art. 4.1 Vigilanza in materia di attuazione del Codice

Al Safeguarding Office, in qualità di Comitato Etico, sono attribuiti i seguenti poteri in relazione al Codice Etico:

- monitorare sull'applicazione, il rispetto e la diffusione del Codice da parte dei soggetti interessati;
- valutarne la necessità di revisione;
- ricevere le segnalazioni di chiarimenti o violazioni e valutarne i contenuti;
- adottare, ove necessario, i provvedimenti del caso ovvero inoltrare ogni più opportuna segnalazione agli Organi di Giustizia Competenti.

Art. 4.2 Violazioni e Sanzioni

In caso di accertata violazione del Codice Etico da parte di tesserati FISO, la valutazione del profilo sanzionatorio e disciplinare da avviare sarà effettuata dal Procuratore Federale.

Nel caso in cui la violazione sia inerente le obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti e/o collaboratori e/o dai soggetti che a qualunque titolo prestano attività a favore della Federazione, il Presidente ed il Consiglio Federale, laddove ritenuto necessario, adotteranno i conseguenti provvedimenti per la tutela degli interessi federali e compatibilmente con la normativa applicabile.

Inoltre, per qualsiasi violazione del presente Codice Etico da parte dei tesserati a cui è rivolto, è fatto salvo il diritto e la facoltà del Procuratore federale e della stessa Federazione di rimettersi integralmente, per quanto concerne il profilo sanzionatorio dei soggetti sportivi tesserati, alle decisioni degli Organi di Giustizia sportiva competenti.

Art. 5 NORMA DI CHIUSURA

Oltre al contenuto delle norme sopra indicate dovrà ritenersi contrario al presente Codice ogni comportamento che nel caso concreto violi i principi in esso richiamati.